

Notizie dai ministeri

Sicurezza stradale, pubblicato l'elenco dei vincitori di un bando di concorso

Publicato in Gazzetta Ufficiale l'esito dei lavori della Commissione di valutazione dei progetti relativi al "Bando di concorso per la Sicurezza stradale", finalizzato a promuovere progetti per il miglioramento della sicurezza stradale anche attraverso attività di formazione, iniziative di divulgazione e sensibilizzazione nei confronti dei giovani, volte a promuovere modelli di comportamento responsabile alla guida, nel rispetto delle regole del Codice della strada. Lo rende noto un comunicato pubblicato il 24 marzo sul sito del ministero della Gioventù. Il bando proponeva di predisporre progetti, destinati in particolare a giovani fino a 35 anni, volti a continuare il processo sistematico di miglioramento della sicurezza stradale e di progressiva riduzione del numero delle vittime e della gravità degli incidenti stradali.

<http://www.gioventu.it/>

Notizie dal Parlamento

Senato. Un no dalla Lavori pubblici ad emendamento su definizione biciclette

Mercoledì 17 marzo la commissione Lavori pubblici ha ripreso i lavori interrotti il 10 febbraio scorso sulle disposizioni in materia di sicurezza stradale. E lo ha fatto continuando ad esaminare gli emendamenti al testo, fermandosi a quelli relativi all'articolo 13. Nel corso della seduta, il relatore Angelo Cicolani del Pdl, ha formulato parere contrario sull'emendamento 3.0.4 - primo firmatario Manfred Pinzger delle Autonomie, sulla definizione delle biciclette ai fini del codice della strada, da considerare come "mezzi di trasporto con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano a bordo del mezzo". L'emendamento messo ai voti è stato poi respinto. Cicolani ha inoltre proposto la trasformazione in un ordine del giorno, invitando il governo ad accoglierlo come raccomandazione, dell'emendamento 3.0.3, primo firmatario Maurizio Fistarol del Pd, sui segnali stradali verticali di pericolo, prescrizione e indicazione che si trovano in prossimità di incroci, attraversamenti pedonali, piste ciclabili e scuole. Il senatore Marco Filippi, tra i firmatari della proposta aggiuntiva, accogliendo l'invito del relatore, si è riservato di riformulare come ordine del giorno l'emendamento 3.0.3.

Restano ancora da discutere quindi gli emendamenti:

18.0.1 (primo firmatario Manfred Pinzger delle Autonomie) sulla precedenza nelle piste ciclabili.

19.2 (primo firmatario Gianpiero De Toni) sulla sosta delle biciclette sui marciapiedi ed all'interno delle aree pedonali.

19.3 (primo firmatario Manfred Pinzger delle Autonomie) sulla sosta delle biciclette sui marciapiedi ed all'interno delle aree pedonali.

20.8 (primo firmatario Manfred Pinzger delle Autonomie) sulla verifica dell'idoneità delle piste e dei percorsi ciclabili, con conseguente dismissione delle piste non collaudate e sull'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità per i conducenti di velocipede che circolano da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora

prima del suo sorgere e che circolano nelle gallerie.

28.12 (primo firmatario Enrico Musso del Pdl) sulla la promozione del trasporto con velocipedi, la realizzazione di piste ciclabili e parcheggi per biciclette, l'incentivazione o la realizzazione di parcheggi di interscambi.

28.13 (primo firmatario Luigi Vimercati del Pd) sui programmi di formazione permanente alla guida per i cittadini, che concernano la conoscenza dei principi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento all'uso della bicicletta.

33.0.3 (primo firmatario Manfred Pinzger delle Autonomie) sugli attraversamenti ciclabili.

Di seguito i testi degli emendamenti di interesse:

3.0.3

[FISTAROL](#), [MARCO FILIPPI](#), [DONAGGIO](#), [MAGISTRELLI](#), [MORRI](#), [PAPANIA](#), [SIRCANA](#), [VIMERCATI](#), [ZANDA](#), [RANUCCI](#)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«**Art. 3-bis.**

(Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di visibilità della segnaletica stradale di pericolo)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:

"2-bis. Il regolamento stabilisce altresì la forma, le dimensioni e il colore del bordo ad alta visibilità da utilizzare obbligatoriamente come riquadro su cui installare i segnali stradali verticali di pericolo, prescrizione e indicazione che si trovano in prossimità di incroci, attraversamenti pedonali, piste ciclabili e scuole".

2. Il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare apposite disposizioni di modificazione dell'articolo 79 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, di seguito denominato "regolamento", prevedendo che le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di durata delle pellicole ad alta visibilità da usare come riquadro su cui installare i segnali stradali verticali di cui al comma 1 del presente articolo siano stabilite da apposito disciplinare approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente, il Governo provvede a modificare l'articolo 79 del regolamento prevedendo altresì che sia l'ente proprietario della strada a scegliere quali segnali di nuova installazione devono essere bordati in relazione alla loro importanza e al risalto da dare al

messaggio ai fini della sicurezza dell'utenza debole».

3.0.4

[PINZGER](#), [THALER AUSSERHOFER](#), [PETERLINI](#)

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche agli articoli 40, 41, 47, 50, 56, 61 e 68 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in materia di sicurezza stradale per i conducenti di velocipede)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40, al comma 11, le parole: "che hanno iniziato l'attraversamento" sono sostituite dalle seguenti: "che si accingono ad attraversare la strada" e, in fine, è aggiunto il seguente comma:

"11-bis. Nelle intersezioni semaforizzate, ove possibile, è ammessa, ai fini della sicurezza, la predisposizione a terra di una linea di arresto riservata alle biciclette, opportunamente avanzata rispetto alla linea di arresto dei veicoli, alla quale si accede mediante un apposito tratto di corsia";

b) all'articolo 41, il comma 15 è sostituito dal seguente:

"15. In assenza di lanterne semaforiche per le biciclette o di altra segnaletica ad esse dedicata, i ciclisti sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento dei conducenti degli altri veicoli";

c) all'articolo 47, al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) biciclette";

d) l'articolo 50 è sostituito dal seguente:

"Art. 50. – (*Biciclette*). – 1. Le biciclette sono mezzi di trasporto con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano a bordo del mezzo. In particolare, le biciclette a pedalata assistita sono mezzi di trasporto con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione mista muscolare ed elettrica, con motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.

2. Le biciclette non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.

3. In caso di utilizzo di rimorchio per il trasporto di cose o di bambini la lunghezza

complessiva della bicicletta non può superare i 3,5 m.

4. Chiunque utilizza biciclette non conformi ai requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20 a euro 80.";

e) all'articolo 56, al comma 1, dopo le parole: "essere trainati" sono inserite le seguenti: "dalle biciclette di cui all'articolo 50," e al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"f-bis) rimorchi per trasporto di cose e di bambini, limitatamente alle biciclette di cui all'articolo 50.";

f) all'articolo 61, al comma 1, lettera c) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci, portabiciclette o portabagagli a sbalzo applicate posteriormente o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente, in deroga alla predetta lunghezza massima secondo direttive stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.";

g) all'articolo 68, al comma 2, le parole: "dall'articolo 152, comma 12 sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 377 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495"».

18.0.1

[PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI](#)

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«**Art. 18-bis.**

(Modifica all'articolo 145 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. Al comma 8 dell'articolo 145 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: ", mulattiere e piste ciclabili" sono sostituite dalle seguenti: "e mulattiere"».

19.2

[DE TONI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA](#)

Al comma 1, inserire prima della lettera a) la seguente:

«0a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. È consentita la sosta delle biciclette sui marciapiedi ed all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio; in ogni caso, la bicicletta in sosta non deve recare intralcio ai pedoni ed in particolare ai disabili visivi lungo le loro traiettorie di transito preferenziali"».

19.3

[PINZGER](#), [THALER AUSSERHOFER](#), [PETERLINI](#)

Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. È consentita la sosta delle biciclette sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio; in ogni caso, la bicicletta in sosta non deve recare intralcio ai pedoni e in particolare ai disabili visivi lungo le loro traiettorie di transito preferenziali"».

20.8

[PINZGER](#), [THALER AUSSERHOFER](#), [PETERLINI](#)

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Il comma 9 dell'articolo 182 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è sostituito dai seguenti:

"9. Le biciclette devono transitare sulle piste loro riservate, quando esistono e sono in perfette condizioni e non sono ostruite od ostacolate, fatto salvo il divieto per particolari categorie di biciclette, con le modalità stabilite nel regolamento.

9-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli enti proprietari delle strade devono verificare l'idoneità delle piste e dei percorsi ciclabili di loro competenza ed emettere un apposito certificato di collaudo, redatto da un tecnico abilitato, previa verifica del percorso da eseguire in bicicletta e di cui si deve fare espressa menzione nel certificato. Le piste non collaudate entro il termine fissato dal periodo precedente devono essere dimesse fino al loro specifico collaudo. L'ente proprietario deve inoltre redigere e tenere costantemente aggiornato un elenco delle piste ciclabili certificate ai sensi del presente comma.

9-ter. Il conducente di velocipede che circola da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162."».

28.12

[MUSSO](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso: «4.», dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi a sostegno della mobilità sostenibile, quali la promozione del trasporto con velocipedi, la realizzazione di piste ciclabili e parcheggi per biciclette, l'incentivazione o la realizzazione di parcheggi di interscambio, l'incentivazione di flotte a veicoli condivisi (*vehicle-sharing*, *car-sharing*, *van-sharing*, *bikesharing*), gli incentivi alla circolazione, alla sosta, e, limitatamente ai

residenti, all'acquisto di veicoli a zero emissioni o a basse emissioni, quali veicoli ibridi, elettrici, etc ...».

28.13

[VIMERCATI](#), [MARCO FILIPPI](#), [DONAGGIO](#), [FISTAROL](#), [MAGISTRELLI](#), [MORRI](#), [PAPANIA](#), [SIRCANA](#), [ZANDA](#), [RANUCCI](#)

Al comma 1, lettera d), capoverso 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis). In misura non inferiore al 10 per cento alla predisposizione, da parte degli enti locali, di appositi programmi di formazione permanente alla guida per i cittadini, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere presso strutture messe a disposizione dai medesimi enti, che concernano la conoscenza dei principi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento all'uso della bicicletta, e delle regole di comportamento degli utenti, con particolare riferimento all'informazione sui rischi conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche».

33.0.3

[PINZGER](#), [THALER AUSSERHOFER](#), [PETERLINI](#)

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Altre modifiche al decreto legislativo n. 285 del 1992 in materia di disciplina del traffico e della mobilità urbana)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

l) al comma 1, al numero 45), dopo le parole: "attraversamenti pedonali" sono inserite le seguenti: "e ciclabili";

m) al comma 1, al numero 58), dopo le parole: "dei pedoni" sono inserite le seguenti: ", dei ciclisti"».

